



PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA P.G. n. 14855

Ravenna, 24/05/2023

Modifica ordinanza n. 81724 del 9/12/1999 relativa all'istituzione del limite di peso a 33 tonnellate lungo la S.P. n. 68 "Montone Abbandonato" dalla prog.va km 2+600 alla prog.va km 5+254, con istituzione di "Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate".
Esclusi: Residenti, mezzi di soccorso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

- VISTI gli art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la regolamentazione della circolazione;
- VISTO l' art. 117 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- VISTA l'Ordinanza n 81724 del 9/12/1999 limite peso a 33 t.
- VISTA l'emergenza meteorologica e la condizione degli argini del fiume Montone .
- CONSIDERATA la necessità, per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, in relazione alle condizioni e alle caratteristiche della strada in sommità arginale ,
- VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i veicoli in circolazione lungo la S.P. n. 68 "Montone Abbandonato" di osservare il seguente obbligo :

"Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate" dalla prog.va km 2+600 alla prog.va km 5+254,

Esclusi: Residenti, mezzi di soccorso.

Il Settore Viabilità della Provincia di Ravenna è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza, provvedendo all'installazione della necessaria segnaletica.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Si da inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/ comunicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

(documento firmato digitalmente)

2023_0110v

Sede del servizio: p.zza Caduti,2/4
Responsabile del procedimento : Ing. Nobile
Per informazioni contattare: geom. Conficoni
Tel. 0544/258047 - e-mail fconficoni@mail.provincia.ra.it